

Quadro normativo della riduzione delle emissioni

Provvedimento normativo	Previsioni normative di riferimento
Regolamento (UE) 2021/1119 (Legge europea sul clima)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stabilisce il principio per cui la riduzione delle emissioni deve avvenire principalmente all'interno dell'UE ▪ Introduce l'obbligo di definire obiettivi intermedi senza ricorrere a meccanismi esterni salvo specifiche deroghe stabilite in atti successivi.
Proposta della Commissione del 6 febbraio 2024	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Un futuro sicuro - Il traguardo climatico europeo per il 2040 e il percorso verso la neutralità climatica entro il 2050.</i> <ul style="list-style-type: none"> - chiarisce che i crediti internazionali potranno essere utilizzati solo in modo <i>limitato, adeguato e conforme all'art. 6 dell'Accordo di Parigi</i>, con un ruolo decrescente verso la metà del secolo; - avvia il percorso verso il divieto totale nel quadro post-2030.
Modifiche approvate dal Parlamento europeo il 13 novembre 2025	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Considerando 8 bis e articolo 4, paragrafo 5, lettera a): <ul style="list-style-type: none"> - <i>i crediti internazionali di alta qualità potranno contribuire agli sforzi climatici dell'Unione solo in modo limitato</i>, escludendone l'uso nel sistema ETS; - l'utilizzo è possibile unicamente nella parte finale del decennio 2031-2040 e entro soglie definite, in coerenza con gli orientamenti del Consiglio.
Conclusioni del Consiglio europeo del 23 ottobre 2025	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Richiamano l'esigenza che gli obiettivi climatici europei siano raggiunti in modo <i>ambizioso e credibile</i> ▪ Indicano che il ricorso ai crediti internazionali deve essere limitato e progressivamente abbandonato.